

N. 04754/2015 REG.PROV.CAU.
N. 11269/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11269 del 2015, proposto da:

Istituto nazionale della qualità s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via G. Mercalli n. 13;

contro

Accredia – Ente italiano di accreditamento, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Mario Sanino e Lorenzo Grisostomi Travaglini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Civitavecchia n. 7;

per l'annullamento*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento prot. DC2015STS180 del 23.7.2015, con cui Accredia (Dipartimento certificazione e ispezione) ha deliberato la revoca dell'accREDITamento della società ricorrente per l'intero schema SGQ;
- del verbale della riunione del Comitato settoriale di accREDITamento Accredia-DCI del 22.7.2015 nonché, ove occorra, della nota di trasmissione dello stesso verbale (del 16.9.2015);
- dello sconosciuto provvedimento del 15.9.2015, con cui l'anzidetto Comitato settoriale ha approvato il verbale del 22.7.2015;
- del provvedimento di Accredia prot. 28424/15/GR/MGL.ag del 17.9.2015, con cui è stato confermato il suddetto provvedimento di revoca;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti

e per la condanna

al risarcimento pecuniario del danno ingiusto, derivante dall'illegittimità del provvedimento impugnato

nonché per l'accertamento

ai sensi dell'art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente all'accesso integrale ai report relativi alle visite ispettive effettuate da Accredia nei mesi di giugno e luglio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto, a un primo e sommario esame (e fatto salvo l'approfondimento, nella più idonea sede di merito, delle questioni dedotte), che non è ravvisabile il *fumus boni iuris* necessario per la concessione dell'invocata tutela cautelare;

Ritenuto in particolare:

- che non paiono, allo stato, condivisibili le doglianze attinenti all'approvazione del verbale, alla luce per un verso delle modalità di formazione delle deliberazioni collegiali (e dell'orientamento secondo cui detta approvazione non è elemento costitutivo della deliberazione, concernendo piuttosto "un momento procedimentale endogeno [...], come tale normalmente privo di rilevanza esterna"; così Cons. Stato, sez. IV, n. 5341/2011, punto 3; v. anche Cons. Stato, sez. VI, n. 624/2005 e T.a.r. Lazio, sez. III, sent. n. 939/2004 nonché sez. I, n. 103/00), e tenuto conto, per altro verso, dell'assenza di espresse disposizioni, nella disciplina del procedimento oggi in rilievo, sull'integrazione dell'efficacia delle deliberazioni del Comitato settoriale di accreditamento (cfr. punto 5, RG-04-DC, pag. 5, all. 10 res., e punto 1.8.2.1, RG-01, pag. 22, all. 18 res.);

- che il provvedimento impugnato appare altresì congruamente motivato e sorretto da adeguata istruttoria, in considerazione degli elementi forniti dalla parte intimata, apprezzati anche alla luce dello sviluppo dell'attività di vigilanza riferita alla società ricorrente e della posizione da questa assunta in sede procedimentale (v. a es. premesse del "piano di risanamento", *sub* all. 17 res.);

Ritenuto che la novità delle questioni consente di ravvisare i presupposti per la compensazione delle spese della presente fase;

Riservata altresì ogni determinazione sull'istanza *ex art.* 116 c.p.a., atteso che nel corso dell'odierna camera di consiglio la ricorrente ha contestato la dichiarazione di Accredia sull'avvenuta produzione di tutti i documenti relativi al procedimento (lett. D, pag. 25, mem. res.), rinviando a un ulteriore proprio atto l'indicazione di quelli che non sarebbero stati ancora esibiti;

P.Q.M.

respinge la domanda cautelare.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)